

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 20-2801

Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e s.m.i. Art. 26, comma 2. Aggiornamento dell'importo del canone ricognitorio annuo per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- l'11 dicembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2015, recante "Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali", successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 6 del 6 luglio 2018;
- l'art. 25, comma 1, del citato Regolamento regionale n. 7/2015 prevede che "Gli immobili di proprietà regionale possono, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore dei seguenti soggetti: a) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, per le finalità istituzionali di queste ultime; b) amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) o soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa. Nel caso di soggetti aventi natura privatistica senza finalità lucrative dovrà essere data preventiva comunicazione alla commissione consiliare competente; b bis) aziende e società controllate dalla Regione per l'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali o per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta dei medesimi. *Omissis...*";
- il comma 3 del citato art. 25 prevede che: "Nei casi di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio ogni intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile ed ogni imposta e tassa è di norma a carico del soggetto utilizzatore.";
- il comma 4 del citato art. 25 dispone poi che: "Si può far luogo ad attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ai soggetti di cui alle lettere a), b) e b bis) del comma 1: a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocità; b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti di cui al comma 1, lettera b), così come promossi da detti soggetti; c) quando la gratuità dell'uso dell'immobile sia dedotta in appositi atti convenzionali in ragione della specificità della finalità perseguita dall'utilizzatore del bene.";
- il comma 5 del suddetto art. 25 prevede che: "Se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, l'attribuzione in uso dell'immobile ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) che agiscono per le finalità ivi indicate può essere disposta a canone ricognitorio, determinato ai sensi dell'art. 26";
- l'art. 26 del Regolamento dispone: "1. Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà della Regione sul bene, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ricavabili dall'utilizzo dell'immobile. 2. Il canone ricognitorio annuo è determinato in euro 309,88. Se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 25, comma 3, l'ammontare del canone ricognitorio è determinato dagli uffici competenti in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna i canoni ricognitori con cadenza quinquennale.";

preso atto che, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è emersa, nel quinquennio decorrente dall'entrata in vigore del più volte citato Regolamento, una variazione complessiva in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all'1,7 per cento;

ritenuto conseguentemente di aggiornare l'importo del canone ricognitorio annuo di cui all'art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i., per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale, in euro 315,78, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 3, del citato Regolamento, la determinazione del canone ricognitorio in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di aggiornare l'importo del canone ricognitorio annuo di cui all'art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i., per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale, in euro 315,78, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 3, del citato Regolamento, la determinazione del canone ricognitorio in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)